

MODULARIO  
INTERNO - 104

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



# *Il Ministro dell'Interno*

- VISTO** l'art. 28-bis, comma 1-*quater* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), n.1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, che demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove Sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- VISTO** il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il "Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)";
- VISTI** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- CONSIDERATO** che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può essere assicurato dalle Commissioni territoriali e dalle Sezioni già operanti, integrate da due nuove Sezioni;
- RITENUTO** di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 28-bis, comma 1-*quater*, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

DECRETA

MODULARIO  
INTERNO - 304

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



# *Il Ministro dell'Interno*

## Art. 1

*(Oggetto del decreto)*

1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.
2. Il presente decreto provvede, altresì, ad istituire ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, definendone gli ambiti di competenza.

## Art. 2

*(Individuazione delle zone di frontiera o di transito)*

1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'articolo 1, comma 1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:
  - a) Trieste, Gorizia;
  - b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
  - c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
  - d) Trapani, Agrigento;
  - e) Città Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.

## Art. 3

*(Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito. Istituzione di ulteriori Sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza)*

1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite le seguenti Sezioni delle Commissioni territoriali:
  - a) MATERA, insediata presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Matera, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di BARI, per la zona di frontiera di Matera;
  - b) RAGUSA, insediata presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di SIRACUSA, per la zona di frontiera di Ragusa.
2. L'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di cui all'articolo 2, è effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti sulla base della circoscrizione territoriale del luogo in cui è presentata la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, accanto a ciascuna provincia delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 è indicata la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.

MODULARIO  
INTERNO - 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 430



# *Il Ministro dell'Interno*

## Art. 4

*(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)*

1. Fino alla piena operatività delle sezioni delle Commissioni territoriali, istituite dall'articolo 3, comma 1, la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di Matera e di Ragusa resta attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di Siracusa.
2. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza ed il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
3. All'attuazione del presente decreto il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento delle Sezioni delle Commissioni territoriali istituite dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Salvini

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0053278 del 05/08/2019

## ALLEGATO A)

<b>ZONE DI FRONTIERA O DI TRANSITO</b>	<b>COLLEGI TERRITORIALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE PRESSO LE ZONE DI FRONTIERA O DI TRANSITO</b>
<b>A) TRIESTE</b>	Commissione Territoriale di TRIESTE
<b>A) GORIZIA</b>	Commissione Territoriale di TRIESTE
<b>B) CROTONE</b>	Commissione Territoriale di CROTONE
<b>B) COSENZA</b>	Commissione Territoriale di CROTONE
<b>B) MATERA</b>	Sezione Territoriale della Commissione di BARI*
<b>B) TARANTO</b>	Commissione Territoriale di BARI
<b>B) LECCE</b>	Commissione Territoriale di LECCE
<b>B) BRINDISI</b>	Commissione Territoriale di LECCE
<b>C) CALTANISSETTA</b>	Commissione Territoriale di SIRACUSA
<b>C) RAGUSA</b>	Sezione Territoriale della Commissione di SIRACUSA*
<b>C) SIRACUSA</b>	Commissione Territoriale di SIRACUSA
<b>C) CATANIA</b>	Commissione Territoriale di CATANIA
<b>C) MESSINA</b>	Commissione Territoriale di CATANIA*
<b>D) TRAPANI</b>	Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
<b>D) AGRIGENTO</b>	Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
<b>E) CAGLIARI</b>	Commissione Territoriale di CAGLIARI
<b>E) SUD SARDEGNA</b>	Commissione Territoriale di CAGLIARI

(\*) in corso di istituzione